

**REGOLAMENTO (CEE) N. 249/92 DELLA COMMISSIONE****del 31 gennaio 1992****relativo all'importazione diretta di granturco destinato all'alimentazione animale nell'isola della Riunione nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 1992**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91 ha istituito, in particolare, un regime di esenzione dal prelievo all'importazione diretta nei dipartimenti francesi d'oltremare di cereali destinati all'alimentazione animale, originari dei paesi in via di sviluppo; che a norma dello stesso articolo, in caso di difficoltà eccezionali di approvvigionamento, l'esenzione può essere estesa ai prodotti originari di altri paesi terzi;

considerando che attualmente non è possibile l'approvvigionamento dell'isola della Riunione in granturco per alimentazione animale in provenienza dai paesi in via di sviluppo, in quanto tali prodotti non sono disponibili in detti paesi; che detto approvvigionamento in provenienza dalla Comunità non può essere effettuato entro breve termine in quanto non sono disponibili scorte pubbliche di intervento ed esistono termini di trasporto inevitabili; che, data l'urgenza del fabbisogno di tale isola e date le difficoltà eccezionali sopra descritte, occorre avvalersi della disposizione che permette l'esenzione del prelievo per i prodotti originari di paesi terzi diversi dai paesi in

via di sviluppo per far fronte, almeno in parte, al fabbisogno per l'alimentazione animale nei primi due mesi del 1992;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3763/91 nei mesi di gennaio e febbraio 1992 i prelievi fissati in applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (<sup>2</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (<sup>3</sup>), non si applicano all'importazione diretta nell'isola della Riunione di granturco di cui al codice NC 1005 90 00 destinato all'alimentazione animale, originario di paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo, limitatamente ad un quantitativo massimo di 5 000 tonnellate.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(<sup>1</sup>) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(<sup>3</sup>) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.